

TITOLO V
Disposizioni finali

Disposizione transitoria

Art. 26 I presidenti e i vicepresidenti delle Camere che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, o che tra l'entrata in vigore e il rinnovo integrale del Tribunale d'appello, hanno superato il termine massimo di durata della carica di cui all'articolo 15 capoverso 3, possono continuare a ricoprire la carica fino al momento del prossimo rinnovo integrale del Tribunale d'appello.

Entrata in vigore

Art. 27 Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2025.

Lugano, 14 novembre 2025

Per il Tribunale d'appello

Il Presidente: Giovan Maria Tattarletti

Il Segretario generale: Alessandro Simoneschi

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale,
al contratto collettivo di lavoro per il personale
delle imprese di pulizia e facility services**
del 10 settembre 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il personale delle imprese di pulizia e facility services, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 24 maggio 2023 e del 22 gennaio 2025 (BU 20, 2023 e 6, 2025) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per il personale delle imprese di pulizia e facility services, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

APPENDICE 1B

TABELLA DEI SALARI MINIMI DAL 1° GENNAIO 2026

Per tutto il personale le ore settimanali sono 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore

<u>Categoria "Pulizie ordinarie" (di manutenzione)</u>	Salario orario		Salario mensile	
Pulizie ordinarie I	CHF	18.50	CHF	3'367.00
Pulizie ordinarie II (con formazione)	CHF	19.00	CHF	3'458.00
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*			

<u>Categoria "Pulizie speciali"</u>				
Pulizie speciali I	CHF	19.00	CHF	3'458.00
Pulizie speciali II (con formazione)	CHF	19.70	CHF	3'585.40
Caposquadra	accordo individuale*			

<u>Categoria "Pulizie di ospedali"</u>				
Pulizie ospedali I	CHF	19.00	CHF	3'458.00
Pulizie ospedali II (con formazione)	CHF	19.70	CHF	3'585.40
Resp. Pulizie ospedali / Capo oggetto	accordo individuale*			

* Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

<u>Categoria "Pulizie mezzi di trasporto" (manutenzione/speciale)</u>	Salario orario		Salario mensile	
Pulizie ordinarie I	CHF	19.00	CHF	3'458.00
Pulizie ordinarie II (con formazione)	CHF	19.70	CHF	3'585.40
Resp. / Capo oggetto	accordo individuale*			

Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva

Dipendenti con certificato CFP (2 anni)	CHF	20.00	CHF	3'640.00
Dipendenti con attestato AFC (3 anni)	CHF	21.20	CHF	3'858.40

se giovani lavoratori diplomati, occupati nell'ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)

	CFP		AFC	
Decurtazione salario al 1° anno dopo ottenimento diploma	CHF	3'094.00	CHF	3'279.65
Decurtazione salario al 2° anno dopo ottenimento diploma	CHF	3'276.00	CHF	3'472.55
Decurtazione salario al 3° anno dopo ottenimento diploma	CHF	3'458.00	CHF	3'665.50

Personale amministrativo

Impiegato generico	CHF	3'490.80
Impiegato operativo	CHF	3'772.50
Supervisore	CHF	4'275.50

Apprendisti

Nel 1° anno di apprendistato	CHF	775.00
Nel 2° anno di apprendistato	CHF	1'050.00
Nel 3° anno di apprendistato	CHF	1'350.00

Indennità festivi

Ai dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie con stipendio orario viene applicata l'indennità festivi pari all'1.35 %.

Per tutte le altre categorie (pulizie speciali / pulizie ospedali / personale amministrativo) lo stipendio orario viene maggiorato dell'indennità festivi pari al 3.58 %.

II

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valido fino al 30 giugno 2027.

Bellinzona, 10 settembre 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 24 novembre 2025.